

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2055

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto MoVe-In

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Viste:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 e 2 agosto 2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che:

- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;
- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato, in ragione anche della sua specificità meteo-climatica e orografica, dal mancato raggiungimento di taluni limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti;
- gli inquinanti maggiormente critici per Regione Lombardia - per i quali non vi è ancora il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente - rimangono il PM10, il PM2.5 e l'ozono in modo piuttosto diffuso, l'NO2 nelle aree maggiormente urbanizzate e il Benzo(a)Pirene nelle aree dove maggiore è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento domestico;
- le evidenze scientifiche consolidate, nonché i dati registrati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPA, evidenziano il ruolo significativo del settore traffico sullo stato di qualità dell'aria, in particolare delle motorizzazioni diesel circolanti;
- le politiche regionali per la qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite imposti dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento prevedono l'introduzione progressiva di misure strutturali finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
- la Commissione UE ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea nell'ambito della procedura d'infrazione per il particolato PM10 (infrazione 2014/2147) e per il biossido di azoto NO2 (infrazione 2015/2043) e che risulta, pertanto, necessario fra l'altro attuare progressivamente nuove misure di limitazione del traffico a carico dei veicoli più inquinanti;

Viste, in particolare, le azioni TP-1n e TP -3n dell'Allegato 1 dell'aggiornamento del PRIA (d.g.r. 449/2018), che già prevedono la facoltà di introdurre modalità per consentire la circolazione dei veicoli correlandola al loro effettivo potenziale inquinante attraverso l'utilizzo di tecnologie per la verifica dell'effettiva percorrenza e delle emissioni reali (real drive emissions) e di fornire ai cittadini un sistema di riferimento per monitorare, modificare e migliorare l'uso del proprio veicolo e lo stile di guida a favore dell'ambiente;

Tenuto conto della deliberazione di Consiglio regionale n. 157 del 18 settembre 2018 che ha impegnato la Giunta regionale a predisporre proposte operative finalizzate ad agevolare i veicoli a bassa percorrenza chilometrica nell'ambito delle misure di limitazione della circolazione;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio regionale n. 304 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto «Ordine del giorno concernente l'inquinamento aria: potenziamento e inte-

grazione delle misure in atto» con la quale si invita la Giunta a introdurre misure incentivanti e di controllo per favorire la riduzione dei chilometri percorsi in Lombardia dai mezzi più inquinanti, quali ad esempio un contatore intelligente di chilometri, la cosiddetta «scatola nera», da installare a bordo dei veicoli;

Richiamate le dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14 e n. 449/2018 che hanno introdotto progressive limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti su porzioni di territorio regionale in determinati periodi dell'anno secondo un'articolazione oraria e settimanale definita;

Valutata l'efficacia prodotta nell'ultimo decennio dall'applicazione delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti adottate, in quanto Arpa Lombardia ha verificato i trend in riduzione dei principali inquinanti in atmosfera;

Ritenuto necessario, in coerenza con le finalità del PRIA, perseguire tale azione di riduzione adottando ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, per agevolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, attraverso la riduzione delle emissioni derivanti dal settore del traffico;

Considerato che ARPA Lombardia, sulla base dei dati dell'inventario regionale delle emissioni INEMAR e dei dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha elaborato gli scenari potenziali conseguenti sia all'estensione temporale all'intero anno delle limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel nelle aree attualmente limitate (comuni di Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definito nell'Allegato 2 alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. 2578) sia all'ampliamento degli ambiti territoriali sui quali opereranno le limitazioni, stimando in particolare per l'estensione delle limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno riduzioni di 143 t/anno di PM10, di 1992 t/anno di NOx, di 132 t/anno di COV;

Considerato che sulla base dei suddetti scenari il progetto, applicato al nuovo quadro di limitazioni stabilito, prevede, in caso di adesione, una diversa articolazione delle limitazioni strutturali vigenti della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti assicurando la compensazione della variazione correlata delle emissioni degli inquinanti in modo da garantire complessivamente il miglioramento delle previsioni di riduzione delle emissioni contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di tali valutazioni, introdurre misure di limitazione anche estive per il contenimento dei fenomeni di inquinamento acuto da inquinanti di origine secondaria (ozono e particolato) tramite la riduzione dei loro precursori, determinando l'estensione temporale delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno, a partire dal 1° ottobre 2019, nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definite nell'Allegato 2 alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. 2578);

Visto, altresì, il comma 6 bis dell'art. 13, Legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, che introduce la possibilità di sperimentare modalità più efficaci di riduzione degli inquinanti connessi alla circolazione tramite sistemi di rilevazione telematica e l'installazione di dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante e ai tratti stradali interessati, rimandando ad un atto della Giunta la definizione delle modalità applicative;

Richiamata la d.g.r. 25 febbraio 2019 n. 1318 che ha avviato il progetto sperimentale MoVe-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) stabilendo modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e delle modalità di guida, tramite l'installazione sul veicolo di una scatola nera (black-box) fornita da operatori privati (c.d. «Telematic Service Providers», TSP) con un atto convenzionale con gli utenti, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 18 marzo 2019 n. 1396;

Ritenuto che l'avvio del progetto MoVe-In è supportato dall'esigenza di prevedere un sistema di monitoraggio delle percorrenze che compensi l'estensione temporale all'intero anno delle limitazioni dei veicoli sulla base dell'attribuzione di soglie di chilometri-bonus assegnate ad ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato ed utilizzabili senza vincoli orari e giornalieri fino all'esaurimento delle soglie stesse, come stimate da ARPA e riportate nell'Allegato 3 al presente provvedimento;

Considerato che il progetto ed i relativi servizi sono stati sviluppati in collaborazione con l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.P.A. che gestirà la piattaforma telematica specifica;

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

Atteso che la messa in opera del progetto MoVe-In, in particolare, comporta:

- l'introduzione di una «deroga chilometrica» misurabile e controllabile
- l'individuazione di un numero massimo di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni (soglia di chilometri-bonus) che possono essere utilizzati su porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni alla circolazione, senza limiti orari o giornalieri;
- la definizione delle modalità di adesione e di revoca dai servizi MoVe-In;
- la definizione dei costi di adesione al servizio;
- la definizione delle modalità di controllo da parte dei soggetti preposti e di comminazione delle sanzioni;
- la definizione del trattamento dei dati personali;
- l'avvio dell'operatività del servizio MoVe-In per i cittadini che ne richiedano l'adesione nella prossima stagione invernale;

Rilevato che il nuovo approccio sistemico introdotto dal progetto MoVe-In favorisce il superamento degli impatti delle più rigorose limitazioni della circolazione e dell'attuale sistema di deroghe che non risulta essere monitorabile sul versante delle percorrenze dei veicoli, né quantificabile sotto il profilo delle emissioni prodotte e privilegia l'adesione ad un portafoglio chilometrico misurabile e controllabile che consente di conseguire un risparmio emissivo totale di inquinanti per tutte le classi di veicoli limitate;

Ritenuto che le deroghe previste dalle dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dall'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14, dall'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018 esplicano la propria efficacia fino al 31 dicembre 2019;

Ritenuto, anche al fine di favorire la consultazione delle disposizioni vigenti da parte dei cittadini, di sistematizzare in un unico documento, Allegato 1, le limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione delle stesse, le esclusioni dalle limitazioni, la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, con ciò recependo le disposizioni delle dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14, dell'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018;

Ritenuto, pertanto, di disapplicare, a far data dal 1 gennaio 2020, le disposizioni previste dalle d.g.r. dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14, dell'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018;

Visto il comma 6 bis dell'art. 13, legge regionale n. 24 del 11/12/06 (come modificato dalla l.c.r. 36 del 26 luglio 2019 «Assessment al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali»), che attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle modalità di trattamento dei dati personali coinvolti nell'esecuzione del servizio Move-In e raccolti mediante gli impianti e i dispositivi telematici, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità sul trattamento dei dati raccolti in fase di attuazione del progetto Move-In, dando atto delle interlocuzioni intervenute con il Garante della Privacy sugli aspetti relativi a tale trattamento;

Preso atto delle risultanze del tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.g.r. 28 marzo 2007, n. VIII/4444, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 24/06, riunitosi in data 30 luglio 2019 in sessione plenaria;

Visti i documenti predisposti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima - con il supporto di ARPA Lombardia e di ARIA spa -, allegati alla presente deliberazione, e in particolare:

- l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli;
- l'Allegato 2, che descrive il servizio MoVe-In, le tempistiche di avvio, le modalità di adesione, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti;
- l'Allegato 3, che individua le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato;

Ritenuto di approvare i suddetti allegati;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che reca l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, con ciò recependo le disposizioni delle dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14, dell'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018, e dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definite nell'Allegato 2 alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. 2578);

2. di disporre che, salvo quanto previsto al successivo punto 4, le disposizioni dell'Allegato 1 acquistano efficacia a far data dal 1 gennaio 2020;

3. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che descrive il servizio MoVe-In, le tempistiche di avvio, le modalità di adesione, i costi di adesione, le ricadute sui cittadini aderenti e le modalità di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della l.r. 24/2006;

4. di disporre la deroga chilometrica alle limitazioni della circolazione vigenti, per gli aderenti al servizio Move-In così come definito nell'allegato 2, a far data dal 1 ottobre 2019;

5. di approvare Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato;

6. di disapplicare le disposizioni previste dalle dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dall'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14 e dall'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018 a far data dal 1 gennaio 2020;

7. di rinviare a successivo provvedimento la definizione degli aspetti legati al trattamento dei dati personali discendenti dall'adesione al progetto MoVe-In;

8. di individuare il Dirigente della Struttura ARIA della Direzione Generale Ambiente e Clima, competente per materia, per l'assunzione degli atti di revoca delle limitazioni di cui all'Allegato 1 in caso di eventi straordinari di carattere meteo climatico e sociale;

9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL BACINO PADANO

Il presente allegato sostituisce le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti nelle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2578/14 e nell'Allegato 2 al PRIA della d.G.R. n. 449/2018 a far data dal 1 gennaio 2020.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1 gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 benzina o diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1 diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2 diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 3 diesel"**);

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 1**.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 diesel"**);

- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 1 diesel**”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2 diesel**”);

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel, Euro 2 diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3 diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale**;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1**;
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale**.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento

redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;

** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione.

D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 del presente provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

E) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

F) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

Allegato 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MOVE-IN, MODALITÀ DI ADESIONE ED EFFETTI

1. PREMESSA E FINALITÀ

MoVe-In (*MONitoraggio dei VEicoli INquinanti*) è il progetto sperimentale di Regione Lombardia con il quale promuove, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Una **scatola nera** (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il progetto, applicato al nuovo quadro di limitazioni stabilito, prevede, in caso di adesione, una diversa articolazione delle limitazioni strutturali vigenti della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti assicurando la compensazione della variazione correlata delle emissioni degli inquinanti in modo da garantire il miglioramento delle previsioni di riduzione delle emissioni contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

Il servizio MoVe-In prevede, in particolare, l'individuazione regionale del numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni (**soglia di chilometri concessi**) che possono essere utilizzati sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni alla circolazione. I servizi MoVe-In possono essere utilizzati anche dai Comuni per la gestione delle deroghe chilometriche sui propri ambiti territoriali.

La deroga MoVe-In **non** si applica nel caso di attivazione delle **misure temporanee** durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti.

2. QUADRO NORMATIVO

Il progetto MoVe-In, previsto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e coerente con la legge regionale n. 24/2006 è stato avviato con delibera n. 1318 del 25.02.2019 che ha stabilito, in particolare, che le scatole nere siano fornite da operatori privati (c.d. "Telematic Service Provider", TSP) nell'ambito di una convenzione il cui schema è stato approvato con delibera n. 1396 del 18.03.2019. L'**elenco** dei TSP che hanno sottoscritto la convenzione con Regione Lombardia e sono quindi accreditati alla fornitura del servizio viene messo a disposizione sulla piattaforma regionale dedicata.

3. I FORNITORI DEI SERVIZI TELEMATICI -TSP

I **fornitori dei servizi telematici TSP**, accreditati al progetto MoVe-In, sono abilitati a fornire agli utenti il servizio di misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli, tramite l'installazione di una scatola nera (black box) rispondente ai requisiti richiesti. I TSP garantiscono la presenza sul territorio regionale di soggetti abilitati all'installazione della black box sui veicoli. L'**elenco degli installatori** viene reso disponibile da ciascun TSP sul proprio sito.

Ogni TSP accreditato garantisce un servizio di assistenza di primo livello verso il cittadino per la risoluzione di problemi e di ogni malfunzionamento del dispositivo.

L'utente aderente al servizio MoVe-In stipulerà il contratto di fornitura della scatola nera direttamente con il TSP prescelto.

4. COSA CAMBIA NEL REGIME DELLE LIMITAZIONI E DELLE DEROGHE

L'avvio del progetto MoVe-In stabilito con il presente provvedimento comporta l'applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe vigenti per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti prevedendo la possibilità di avvalersi di una "**deroga chilometrica**" misurabile e controllabile a fronte di un ampliamento delle limitazioni stesse. Infatti, dovendo garantire il miglioramento o quantomeno la compensazione dei risparmi emissivi stimati dal PRIA negli anni futuri, la concessione di una deroga chilometrica necessita di un bilanciamento dei chilometri limitati attraverso un ampliamento/estensione delle limitazioni attualmente vigenti.

L'Allegato 1 ha disposto, rispetto al sistema delle limitazioni vigenti nella scorsa stagione 2018/2019 individuato dal PRIA, **l'ampliamento a partire dal 1° ottobre 2019 delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno**. Tale ampliamento temporale delle limitazioni a tutto l'anno (rispetto al solo semestre invernale) consente dunque di conseguire un risparmio emissivo totale di inquinanti per tutte le classi di veicoli limitati, rispetto a quello valutato dal PRIA.

Inoltre, la deroga chilometrica introdotta con il servizio MoVe-In **estende le limitazioni per gli aderenti al servizio a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore)** consentendo così di prevedere un ulteriore risparmio di emissioni. Tale risparmio emissivo può essere trasformato in chilometri che possono così essere redistribuiti nell'arco della giornata e della settimana, rispetto a quelli attualmente percorribili agli autoveicoli limitati, consentiti solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle ore notturne dalle 19.30 alle 7.30.

Uno studio specifico condotto da ARPA, basato sull'inventario regionale delle emissioni INEMAR e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stimato la riduzione annuale dei chilometri percorsi a seguito dell'ampliamento/estensione delle limitazioni attualmente vigenti (a seguito dell'ampliamento dei divieti a tutto l'anno per i veicoli Euro 3 diesel e dell'estensione per gli aderenti al servizio a tutte le ore del giorno e dei giorni settimanali) e i conseguenti risparmi emissivi. In questo modo è stato possibile individuare le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e riportati in **Allegato 3** al presente provvedimento.

L'Allegato 1 individua inoltre il nuovo **sistema delle deroghe** prevedendo l'introduzione della deroga chilometrica per i veicoli aderenti ai servizi del progetto MoVe-In. Tale deroga chilometrica **non si**

applica nel caso di attivazione delle **misure temporanee** durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti.

Rimane inalterato il sistema delle **esclusioni** dalle limitazioni disciplinate e prevista dall'art.13 della legge regionale 24/06.

5. COSA COMPORTA L'ADESIONE AL SERVIZIO MOVE-IN

L'adesione al servizio MoVe-In comporta l'applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti attraverso l'utilizzo di una "**deroga chilometrica**" misurabile e controllabile.

In particolare, sperimenta, tramite la deroga chilometrica, una diversa articolazione dei chilometri attualmente consentiti agli autoveicoli limitati durante i periodi di non divieto e cioè nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle ore notturne dalle 19.30 alle 7.30.

La deroga chilometrica prevede per gli aderenti l'ampliamento e l'estensione dei divieti attuali a tutte le giornate della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore), a fronte della possibilità di poter percorrere quando si vuole un numero di chilometri prefissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo. In altri termini i chilometri concessi possono essere percorsi anche durante il periodo di divieto attuale (fascia diurna dei giorni feriali).

Il monitoraggio del numero di chilometri effettivamente percorsi dal veicolo avviene tramite l'installazione a bordo del veicolo della scatola nera che invia telematicamente i dati di percorrenza alla piattaforma regionale dedicata.

L'adesione al progetto Move-In comporta il rispetto, da parte dei cittadini aderenti, della soglia di chilometri assegnati su base annuale al proprio veicolo. Il raggiungimento di tale soglia determina **l'impossibilità di continuare ad avvalersi della deroga** chilometrica introdotta da MoVe-In che si traduce nell'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (per qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) per il tempo residuo di completamento dell'anno di validità del servizio. L'eventuale utilizzo del veicolo in caso di superamento della soglia assegnata comporta dunque la possibilità di incorrere nelle **sanzioni** previste per i veicoli limitati in caso di **controllo** su strada da parte dei soggetti preposti.

L'utente è **tenuto a monitorare** l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite web application o tramite App.

Il sistema manderà comunque avvisi agli utenti, tramite PEC o e-mail e tramite avvisi via App, all'avvicinarsi dell'esaurimento dei chilometri concessi e al suo superamento. Tali avvisi costituiscono tuttavia un promemoria per l'utente e non hanno carattere di notifica, ricadendo sull'utente stesso la responsabilità di verifica periodica del non superamento dei chilometri assegnati e della conseguente validità della deroga chilometrica.

6. COME VENGONO CALCOLATI E MONITORATI I CHILOMETRI PERCORSI

La soglia dei chilometri concessi può essere **rideterminata annualmente** in ragione delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA.

I chilometri reali percorsi dal veicolo e monitorati dalla black box installata a bordo vengono progressivamente scalati dalla soglia dei chilometri e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Il saldo dei chilometri percorsi è aggiornato giornalmente.

Il conteggio dei chilometri è effettuato solo sui **tratti stradali** percorsi all'interno del perimetro delle **aree geografiche 1 e 2** così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

Ogni chilometro percorso in Area 1 e 2 viene quindi rilevato dalla black box e inviato tramite segnale satellitare al TSP che poi provvede a trasmettere giornalmente alla piattaforma regionale MoVe-In. Giornalmente dunque si aggiorna il saldo dei chilometri ancora disponibili dal veicolo aderente.

Il progetto MoVe-In prevede inoltre la possibilità premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo **chilometrici aggiuntivi** nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche variazioni dell'accelerazione consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree A1 e A2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere.

La quantificazione dei chilometri aggiuntivi è riportata in **Allegato 3**.

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione Lombardia ai TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle black box.

Il parametro dello stile di guida ecologico su strade urbane (**ecoguida**) si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida caratterizzato da un basso numero di forti accelerazioni sul percorso monitorato. La quantificazione del parametro di ecoguida è riportata in Allegato 3.

Ogni giorno pertanto il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili, si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri aggiuntivi maturati sempre nella stessa area. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri bonus.

7. CHI PUO' ADERIRE AL PROGETTO MOVE-IN

Possono aderire al servizio del progetto MoVe-In tutti i **proprietari di veicoli** circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione. Aderendo al servizio viene fatta la scelta di utilizzo della **nuova modalità** di limitazione della circolazione descritta al precedente paragrafo 5. Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, questi dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del servizio MoVe-In.

8. I COSTI DI ADESIONE

I costi massimi di adesione al servizio MoVe-In (IVA inclusa) sono:

- **30 €** per l'installazione della black box e 20 € per la fornitura del servizio annuale per un totale di **50 €** al primo anno di adesione. Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo compatibile con il progetto MoVe-In, il prezzo massimo sarà di 20 € per la sola fornitura del servizio annuale;
- **20 €** per la fornitura del servizio annuale per gli anni successivi.

Il contratto con il **TSP è annuale**, non rinnovabile automaticamente. È concesso al TSP di presentare ulteriori offerte commerciali con rimodulazione del costo del servizio sul triennio, purché economicamente vantaggiose per il cittadino ed in aggiunta all'offerta annuale base sopra descritta.

Nel caso di vendita di servizi aggiuntivi che facciano uso dello stesso dispositivo installato, questi saranno regolati da contratti separati ed il relativo costo aggiuntivo deve essere chiaramente indicato.

9. COME ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN

Per aderire al servizio MoVe-In il proprietario del veicolo (o una persona incaricata nel caso di società) deve registrarsi – utilizzando SPID o CNS – sulla **piattaforma informatica** dedicata all'indirizzo www.movein.regione.lombardia.it. Il soggetto gestore della piattaforma telematica per conto di Regione Lombardia è la società ARIA spa.

Nel caso di soggetti giuridici viene richiesta, per l'adesione, la firma digitale o elettronica del legale rappresentante.

L'utente deve inserire i **dati** del veicolo di cui è proprietario e i propri dati anagrafici e di contatto (posta certificata o e-mail). La piattaforma informatica verificherà in automatico la correttezza dei

dati inseriti e l'assolvimento degli obblighi previsti in materia del pagamento del bollo auto per il veicolo per cui si chiede la deroga. Contestualmente all'adesione e dallo stesso portale, l'utente può selezionare dalla lista degli operatori accreditati TSP quello da lui prescelto per l'erogazione del servizio. Una volta effettuata la scelta, l'utente deve contattare il TSP selezionato per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per individuare l'installatore presso il quale recarsi per il montaggio della scatola nera. Nel caso in cui l'utente voglia usufruire per MoVe-In di una black box già installata sul veicolo e fornita da un operatore accreditato, l'utente potrà selezionare quest'ultimo.

I TSP si adoperano affinché il tempo di attesa per l'installazione delle black box sui veicoli sia il più breve possibile, attraverso accordi con gli installatori.

L'adesione al servizio MoVe-In, protocollata presso la Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, ha una **durata annuale** a partire dalla **data della sua attivazione** e deve essere rinnovata alla scadenza, termine oltre il quale cessa il servizio. La soglia di chilometri assegnata al momento dell'adesione rimane valida per tutto l'anno anche nel caso di rideterminazione delle soglie assegnate per annualità successive.

10. QUANDO È POSSIBILE ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN

Il servizio MoVe-In sarà attivo a partire dal **1° ottobre 2019**.

L'adesione al servizio da parte del cittadino può avvenire in ogni momento dell'anno. Le soglie di chilometri concesse sono quelle vigenti nel momento dell'adesione.

11. QUANDO SI ATTIVA/DISATTIVA IL SERVIZIO MOVE-IN

Il servizio si **attiva**, a seguito di adesione sulla piattaforma, entro 48 ore dall'installazione della black-box sul veicolo. L'attivazione del servizio viene **comunicata** all'utente tramite avviso su App e tramite invio all'indirizzo di posta certificata o e-mail registrato in fase di adesione. La durata annuale di adesione al servizio decorre dalla data di comunicazione dell'attivazione.

L'attivazione del servizio comporta l'**avvio del monitoraggio** delle percorrenze e la **validità della deroga chilometrica** introdotta dal servizio MoVe-In.

Dopo l'adesione sulla piattaforma il cittadino procede a contattare direttamente il TSP prescelto per finalizzare la contrattualizzazione. Durante il periodo decorrente dall'avvenuta contrattualizzazione con il TSP e l'installazione della black box si applica comunque la deroga chilometrica prevista dal servizio per consentire all'utente di recarsi presso l'installatore individuato. Tale periodo non può superare tuttavia i **trenta** giorni a partire dalla data di protocollazione dell'adesione telematica.

La **disattivazione** del servizio avviene, sempre a seguito di relativa comunicazione tramite avviso su App e tramite posta certificata o e-mail registrata, allo scadere del termine annuale. È prevista la possibilità di **rinnovo** del servizio MoVe-In da attivarsi prima della scadenza annuale, accedendo alla piattaforma dedicata, con la conferma, in particolare, dell'accettazione delle eventuali nuove soglie di chilometri determinate per la nuova annualità.

In caso di **anomalie** di registrazione dei dati di percorrenza che provochino la disconnessione dalla piattaforma di raccolta - ad es. imputabili a malfunzionamenti o a manomissioni della black box -, il sistema genera lo **stato di sospensione** dal servizio MoVe-In che implica il divieto di utilizzo del veicolo da parte dell'utente. In questo caso i TSP intervengono prontamente per la risoluzione del problema e per la relativa comunicazione al gestore della piattaforma MoVe-In. La risoluzione del problema genera la **riattivazione** del servizio e la possibilità di continuare ad utilizzare il veicolo.

12. COME E COSA COMPORTA REVOCARE L'ADESIONE A MOVE-IN

Per revocare l'adesione al progetto MoVe-In il proprietario del veicolo deve accedere con le proprie credenziali alla piattaforma informatica dedicata all'indirizzo www.movein.regione.lombardia.it e selezionare la **revoca** del servizio. La revoca, anticipata rispetto alla sua scadenza annuale, comporta il non avvalimento della deroga specifica prevista e determina la **cessazione del monitoraggio** delle percorrenze del veicolo ma **non elimina il conteggio** dei chilometri già effettuati fino a quel momento. Pertanto, nel caso in cui l'utente abbia già superato la soglia dei chilometri e continuasse ad utilizzare il veicolo durante il periodo di limitazione fino al periodo di scadenza annuale fissato, sarà soggetto alle sanzioni previste per il non rispetto delle limitazioni alla circolazione in quanto non può più usufruire della deroga specifica, qualora sottoposto ad accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo su strada.

Nel caso invece in cui l'utente non abbia ancora consumato tutti i chilometri assegnati ma comunque ne abbia **superato la percentuale del 50%**, sarà comunque equiparato al proprietario che ha superato la soglia - in quanto non più monitorabile - e non potrà quindi più usufruire della deroga specifica, risultando passibile delle sanzioni previste per il non rispetto delle limitazioni alla circolazione qualora sottoposto ad accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo su strada.

Nel caso invece in cui l'utente che ha proceduto alla revoca non abbia ancora consumato tutti i chilometri assegnati rimanendo al di **sotto della percentuale del 50%**, allora si ricadrà nel sistema di limitazioni vigenti per chi non aderisce al progetto MoVe-In (cioè limitazioni solo in fascia giornaliera diurna e nei giorni feriali) con le relative modalità di controllo e previsioni sanzionatorie. La **revoca**, dunque, non annulla gli effetti prodotti dall'adesione al servizio MoVe-In fino a quel momento maturati.

L'utente è tenuto a monitorare l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite web application o tramite App.

Il superamento della soglia del 50%, del 90% e del 100% dei chilometri assegnati viene comunque comunicato all'utente tramite invio all'indirizzo di posta certificata o e-mail registrato in fase di adesione e tramite App.

Il superamento delle soglie del 50% e del 100% è calcolato tenendo conto di un **marginale di tolleranza** aggiuntivo determinato nel **3%** del valore soglia, per tenere conto dell'incertezza intrinseca della misurazione.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia per i dettagli alle disposizioni definite con apposito provvedimento.

14. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO MOVE-IN - ACCESSO AI DATI DI PERCORRENZA

La piattaforma telematica che gestisce i servizi di MoVe-In è raggiungibile tramite *web application* (www.movein.regione.lombardia.it) o tramite *mobile application* (App) da smartphone, disponibile sugli App Store. L'attivazione della App avviene tramite la scansione di un QR Code generato dalla *web application*.

L'utente registrato ai servizi di MoVe-In può accedere ai propri dati relativi al veicolo sia da *web application* che da App. I dati consultabili dall'utente per ciascun veicolo sono relativi a:

- Chilometri concessi;
- Chilometri già percorsi;
- Chilometrici aggiuntivi in seguito a percorrenze su strade extraurbane;
- Chilometrici aggiuntivi in seguito a parametri di ecoguida (basse accelerazioni su strade urbane e velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h su autostrade);
- Saldo chilometrico ancora disponibile.

L'utente è **tenuto a monitorare** l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite *web application* o tramite App.

Il sistema manderà comunque avvisi agli utenti all'avvicinarsi dell'esaurimento dei chilometri concessi e al suo superamento. Tali avvisi costituiscono tuttavia un promemoria per l'utente e non hanno carattere di notifica, ricadendo sull'utente stesso la responsabilità di verifica periodica del non superamento dei chilometri assegnati. Il **superamento** dei chilometri complessivamente concessi (soglia iniziale più chilometri aggiuntivi maturati e margine di tolleranza) comporta **l'impossibilità di avvalersi della deroga** specifica prevista per il progetto MoVe-In e conseguentemente l'impossibilità di utilizzo del veicolo per qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata. In caso di utilizzo del veicolo e di controllo su strada da parte dei soggetti preposti, si determina la fattispecie di violazione delle disposizioni sulle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti in assenza di deroga e come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 24/2006.

15. CHI PUO' ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA DEL SERVIZIO MOVE-IN

I **oggetti abilitati** che possono accedere alla piattaforma MoVe-In sono:

- Gli utenti registrati al servizio;
- I soggetti abilitati che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992;
- I Comuni che abbiano sottoscritto specifico accordo con Regione Lombardia per l'utilizzo dei dati derivanti dal servizio MoVe-In;
- I funzionari regionali e del soggetto gestore per conto di Regione Lombardia abilitati all'amministrazione della piattaforma.

Per effettuare i controlli su strada, in particolare gli **agenti** che svolgono servizi di polizia stradale, abilitati accedono alla piattaforma regionale MoVe-In, tramite *web application*, consultando i seguenti dati:

- Targa del veicolo
- Stato della deroga MoVe-In (attiva o non attiva)

Il controllo, dunque, consente di verificare l'inserimento della **targa** del veicolo tra quelle aderenti al progetto MoVe-In e, in caso positivo, di verificare se sia ancora o meno valida la deroga specifica (stato della deroga attiva o non più attiva per superamento delle soglie chilometriche).

16. I CONTROLLI E LE SANZIONI

I **controlli** delle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti sono effettuati dai soggetti preposti ai controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992. In particolare, tali soggetti abilitati accedono alla piattaforma regionale MoVe-In per il controllo dei veicoli che si avvalgono della deroga specifica prevista dal progetto. Il controllo, in particolare, consente di verificare l'inserimento della targa del veicolo tra quelle aderenti al progetto MoVe-In e, in caso positivo, di verificare se sia ancora o meno valida la deroga specifica (stato della deroga attiva o non più attiva).

Lo **stato di deroga non attiva** si determina nei seguenti casi:

- superamento dei chilometri complessivamente assegnati (soglia iniziale più chilometri aggiuntivi maturati e margine di tolleranza);
- revoca anticipata dal servizio con superamento del 50% della soglia iniziale assegnata;
- sospensione del servizio in caso di anomalie di registrazione dei dati di percorrenza.

In caso di stato della deroga non più attiva, si determina la fattispecie di violazione delle disposizioni sulle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti in assenza di deroga e come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 24/2006.

L'importo della **sanzione amministrativa**, previsto dall'art.27 della LR n. 24/06, varia da € 75,00 a € 450,00.

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE DI CHILOMETRI-BONUS ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEGLI ECOBONUS CHILOMETRICI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE DI CHILOMETRI-BONUS E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In sono state valutate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato sulla base ad uno studio specifico condotto da ARPA, fondato sull'inventario regionale delle emissioni INEMAR e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La soglia dei chilometri-bonus può essere **rideterminata annualmente** in ragione delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA.

Ulteriori chilometri-bonus potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

Di seguito si riportano le soglie chilometriche annuali individuate a partire dal 1 ottobre 2019.

<i>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</i>	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
BENZINA EURO 0	Area 1 e 2	1 000	2 000	2 000
GASOLIO EURO 0	Area 1 e 2	1 000	2 000	2 000
GASOLIO EURO 1	Area 1 e 2	2 000	4 000	4 000
GASOLIO EURO 2	Area 1 e 2	4 000	6 000	6 000
GASOLIO EURO 3	Area 1	7 000	9 000	9 000

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

Il progetto MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h
- **0,1 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle black box.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s²** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri aggiuntivi maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri bonus.
